

N. 2264

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUBERT e MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Norme d’inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - La risoluzione della 4^a Commissione permanente del Senato del 12 marzo scorso impegnava il Governo ad opportune iniziative legislative per dare, in tempi brevi, definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza per le quali ancora non si è provveduto e per evitare, inoltre, il verificarsi di aspetti sperequativi fra il personale di tutto il comparto, con particolare riferimento ai problemi di sviluppo di carriera degli ufficiali di VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato.

Il presente disegno di legge si propone dunque il conseguimento dei suddetti obiettivi, ed in particolare:

1) eliminare la forte sperequazione economica in atto, ulteriormente approfondita dalla recente approvazione dell'atto Senato n. 2063;

2) consentire agli ufficiali di VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato (CFS) la progressione giuridica per l'avanzamento fino alla qualifica iniziale della dirigenza, in un'ottica di equiordinazione ed omogeneizzazione con la disciplina normativa delle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, con particolare riguardo a quella concernente la Polizia di Stato.

Relativamente al punto 1) si evidenzia che l'approvazione del disegno di legge 2063 verrà a determinare, per il Corpo forestale dello Stato, l'applicazione di più alti livelli retributivi a favore di tutti gli ufficiali (direttivi e dirigenti) del Corpo, con la sola esclusione degli ufficiali di VIII qualifica funzionale (VIII QF), come emerge dalla lettura del sottoindicato prospetto:

Unità in servizio	Qualifica funzionale	Anzianità di servizio nella qual.	Attuale livello retributivo	Nuovo livello retributivo
22	VII	minore anni 2	VII	VII-bis
138	VII	maggiore anni 2	VII	VIII
64	VIII	anni 10 *	VIII	-
51	VIII	anni 8-9 *	VIII	-
239	IX	anni serv. > 15	1° dirigente	alcune variazioni

(*) Nelle altre Forze di polizia si passa al livello superiore generalmente dopo 4 anni di permanenza.

Relativamente al punto 2) si passa ad illustrare l'attuale impossibilità di avanzamento alla qualifica superiore degli ufficiali di VIII qualifica funzionale.

Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato pur essendo inquadrati in un ruolo unico, si trovano ad essere suddivisi nelle qualifiche funzionali VII, VIII e IX e nei relativi profili professionali, in seguito all'applicazione della legge 11 luglio 1980,

n. 312, che era destinata essenzialmente agli impiegati civili dello Stato e che è stata superata, nell'applicazione alle Forze di polizia, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

La legge n. 312 del 1980 stabilisce il passaggio nella qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza attraverso il superamento del concorso interno relativo al profilo professionale di inquadramento,

in seguito al verificarsi di disponibilità di posti in organico.

Il trattamento economico percepito è legato esclusivamente alla qualifica funzionale e non progredisce se non all'aumentare di quest'ultima, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 43, comma quinto, della legge n. 121 del 1981 che rende indipendenti la progressione economica da quella di carriera (tant'è che dopo quindici anni di servizio si percepisce il trattamento economico del primo dirigente e dopo

venticinque anni quello del dirigente superiore).

Osserviamo cosa ha prodotto l'applicazione della legge n. 312 del 1980 agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, dove sono stati definiti nove profili professionali di VII qualifica funzionale, altri nove corrispondenti profili professionali di VIII qualifica funzionale e nessun profilo professionale di IX qualifica funzionale, tenuto conto che anche le dotazioni organiche complessive sono state ripartite nei profili.

Qualifica funzionale	VII (in serv.)		VIII (in serv.)		IX
	259 previste	156 coperte	372 previste	117 coperte	
Dotazioni organiche totali					186 previste
Dotazioni organiche per singolo profilo (numero del profilo)	(p.p. 249) 161 (p.p. 229) 4 (p.p. 225) 40 (p.p. 223) 8 (p.p. 216) 2 (p.p. 214) 6 (p.p. 29) 6 (p.p. 18) 7 (p.p. 2) 25	69 4 35 8 2 6 - 7 25	(p.p. 248) 245 (p.p. 228) 6 (p.p. 224) 61 (p.p. 222) 8 (p.p. 215) 3 (p.p. 213) 6 (p.p. 28) 6 (p.p. 17) 7 (p.p. 1) 30	105 - 12 - - - - - -	Non sono state mai definite 239 unità in soprannumero

Esempio di lettura: il giovane ufficiale di VII QF appartenente al profilo professionale (pp) 18, se con meno di due anni di anzianità percepirà il livello retributivo VII-bis, se con più di due anni il livello VIII, avendo attualmente anche la possibilità di passaggio all'VIII QF perchè i posti in organico, nel corrispondente profilo 17 sono disponibili; gli ufficiali di VIII QF non solo non hanno avuto alcun incremento di livello retributivo (VIII), che è stato esteso invece alle VII QF, ma non hanno la possibilità di avanzamento alla IX QF perchè questa non dispone di profili professionali nè di posti in organico, comprendendo personale già in soprannumero.

A titolo di esempio si consideri che un equiparato commissario capo della Polizia di Stato o un maggiore delle altre Forze di polizia, trascorsi quattro anni nella qualifica che gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato ricoprono da dieci anni (n. 64) o da otto anni (n. 51) viene valutato per la promozione per merito comparativo, a ruolo aperto, alla qualifica superiore; e nel caso che la promozione avvenga successivamente ai quattro anni, l'anzianità in eccesso viene conservata ai fini del successivo avanzamento.

Per ovviare a queste incongruenze e disparità si è proposto il presente disegno di legge che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 istituisce i nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato: il ruolo dei di-

rettivi e il ruolo dei dirigenti, in sostituzione dell'esistente ruolo unico degli ufficiali forestali derivante dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Ciò si rende necessario anche a fronte del riordino già attuato con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, di tutti gli altri ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, da cui sono rimasti esclusi soltanto gli ufficiali, la cui dizione appare peraltro anacronistica per un'Amministrazione che non ha più sottufficiali o guardie forestali.

Nell'ambito delle dotazioni organiche già esistenti, l'articolo 2 ridetermina la distribuzione del personale direttivo nelle nuove quattro qualifiche, stabilendo inoltre l'equi-

parazione con il personale dei ruoli della Polizia di Stato.

Nulla di innovativo nell'articolo 3 che riassegna alle qualifiche del nuovo ruolo il trattamento economico già vigente e percepito ai sensi degli articoli di legge richiamati.

L'articolo 4 determina le funzioni del personale ed i criteri che dovranno essere adottati per l'inquadramento nelle nuove qualifiche, senza provocare scavalcamenti nell'attuale ruolo.

Per gli ufficiali di VIII qualifica funzionale si provvede prima al riconoscimento del servizio prestato, con l'inquadramento nella qualifica superiore (IX QF), secondo i criteri già sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'applicazione dell'articolo 43, comma ottavo, per poi procedere all'inquadramento nella nuova qualifica.

È tale allineamento che viene ad assorbire praticamente l'intero onere finanziario della legge, in quanto tutto il riordino, attuato nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e della disponibilità di posti in ruolo, risulta irrisorio.

L'articolo 5 mutua i criteri di avanzamento di qualifica dalla normativa delle Forze di polizia, stabilendo, come d'altronde già previsto dalla vigente legislazione per gli impiegati civili dello stato, il conseguimento della nomina a dirigente al superamento del corso di formazione dirigenziale che, nel caso, viene individuato nel corso di alta formazione svolto annualmente dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

La valenza giuridica di tale corso, stabilita dalle norme istitutive della Scuola (articolo 22 della legge n. 121 del 1981 e decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423), giustifica il ricorso ad esso per l'accesso alla dirigenza, oltre al non trascurabile fatto che attualmente il Corpo forestale dello Stato è privo di norme per l'accesso alla dirigenza, dopo l'abrogazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, da parte del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, pur avendo posti in organico già disponibili.

In attesa della prevista ristrutturazione del Corpo, tale soluzione si configura dunque come la più idonea (omogenea alle altre Forze di polizia), semplice da attuare e non onerosa, in quanto, conformemente al dettato legislativo della legge n. 121 del 1981 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 423 del 1986, gli ufficiali di VIII QF del Corpo forestale dello stato già partecipano dal 1985 - anno della sua istituzione - al corso di alta formazione, conseguendo il titolo di Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (SFPT).

Ma proprio a causa della mancanza di una chiara regolamentazione dell'Amministrazione forestale che disciplini l'ordinamento del personale direttivo, l'aver conseguito tale titolo non ha prodotto agli interessati gli effetti giuridici previsti dalla norma in termine di progressione di carriera (nel Corpo forestale dello Stato fin ora è stato ritenuto solo titolo valutabile nel caso di concorso alla dirigenza *ex lege* n. 301 del 1984).

In relazione a quanto appena esposto, l'articolo 6 provvede alla sistemazione dei quattordici ufficiali (più due entro giugno prossimo) già in possesso, dal 1985, del titolo rilasciato dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, con la previsione, per loro, di poter occupare i posti da dirigente attualmente liberi in organico, ovvero, se non interessati ad un trasferimento nella capitale, legato alla stessa dirigenza, la possibilità di optare per un incarico periferico di rilievo (direzione di un coordinamento regionale o altro).

Si evidenzia inoltre che dei citati ufficiali, uno è già divenuto primo dirigente e sei già percepiscono il trattamento economico del dirigente, avendo compiuto i quindici anni di servizio previsti; i rimanenti sette verrebbero a percepire il trattamento economico da dirigente da quest'anno e gli altri due dal 1999, a fronte dell'attuale disponibilità in organico (con spese già preventivate) di cinque posti da dirigente.

Infine l'articolo 7 prevede la copertura finanziaria, disponibile per l'importo di lire 400 milioni nello stesso bilancio ministeriale del Corpo forestale dello Stato per questo esercizio finanziario, con la rimanenza a ca-

rico del Ministero del tesoro per il prossimo.

Si rammenta comunque l'impegno del Governo a dare risoluzione, nel termine ultimo di approvazione della legge finanziaria, alle problematiche sopra evidenziate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato)

1. Gli ufficiali forestali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, entrano a far parte del ruolo dei direttivi, articolato in quattro qualifiche, e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, istituiti dalla presente legge, secondo le modalità e le norme d'inquadramento indicate all'articolo 4 e dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5.

2. Il personale di cui la comma 1 continua ad espletare le funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e conserva le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuite dalla vigente normativa.

Art. 2.

(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 1 sostituiscono le dotazioni organiche di VII, di VIII e di IX qualifica funzionale e i profili professionali individuati, rispettivamente nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988 e alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali già previste.

2. Nella tabella A allegata alla presente legge sono determinate le dotazioni organiche del ruolo dei direttivi, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli ap-

partenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

Art. 3.

(Trattamento economico)

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel ruolo dei direttivi istituito dall'articolo 1, spetta il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente per le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato, in conformità agli articoli 16 e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Funzioni del ruolo dei direttivi e norme d'inquadramento)

1. Al personale inquadrato nel ruolo dei direttivi sono attribuite funzioni di direzione di uffici anche a rilevanza esterna, di comando di reparti, di settori e di nuclei operativi, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute. Dette funzioni devono essere determinate dal regolamento di cui all'articolo 5, unitamente ad un'eventuale denominazione funzionale delle qualifiche.

2. Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche o con le normali vacanze, ferme restando le posizioni occupate nel ruolo unico di provenienza:

a) nella quarta qualifica direttiva gli appartenenti alla IX qualifica funzionale;

b) nella terza qualifica direttiva gli appartenenti all'VIII qualifica funzionale e gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

c) nella seconda qualifica direttiva gli appartenenti alla VII qualifica funzionale che alla predetta data abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni;

d) nella prima qualifica direttiva gli appartenenti alla VII qualifica funzionale.

3. Prima di procedere all'inquadramento di cui alla lettera a) del comma 2 si provvede all'inquadramento nella qualifica superiore degli appartenenti all'VIII qualifica funzionale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica non inferiore a sette anni, con iscrizione secondo l'ordine di ruolo e decorrenza determinata dall'applicazione dell'articolo 43, ottavo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Il personale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

Art. 5.

(Criteri di avanzamento del personale)

1. L'avanzamento alle varie qualifiche fino a quella iniziale del ruolo dei dirigenti del personale inquadrato nel ruolo dei direttivi, viene deliberata dal consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, conformemente alle disposizioni di un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:

a) promozione alle qualifiche seconda, terza e quarta del ruolo dei direttivi conforme alla disciplina dettata dagli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, in attesa dell'emanazione delle norme di ristrutturazione del Corpo

forestale dello Stato, al superamento del corso di alta formazione previsto all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

c) ammissione al corso di cui alla lettera *b)* mediante concorso interno per titoli di servizio indetto annualmente con decreto del direttore generale competente;

d) ammissione al concorso interno di cui alla lettera *c)* determinata con l'osservanza:

1) del principio di aver ricoperto per almeno un triennio consecutivo le seguenti posizioni in ordine di priorità:

1.1 capo del centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;

1.2 coordinatore di settore del centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, capo ufficio amministrazione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

1.3 coordinatore territoriale per l'ambiente, coordinatore distrettuale del Corpo forestale dello Stato, capo di centro operativo antincendi boschivi;

1.4 responsabile del settore regionale di polizia forestale ed ambientale, responsabile del nucleo provinciale di polizia forestale ed ambientale, capo gruppo antincendi boschivi;

2) dell'anzianità di servizio nella qualifica apicale del ruolo dei direttivi, a parità di anzianità di ordine di ruolo;

3) dei corsi di formazione ed aggiornamento superati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

4) di altri incarichi, meriti speciali attribuiti o pubblicazioni autorizzate dall'amministrazione forestale;

e) conseguimento del titolo di Scuola di perfezionamento per le forze di polizia (SFPt); iscrizione, con le modalità di cui all'articolo 6, nella graduatoria degli idonei

alla nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, nomina che si consegue subordinatamente alla disponibilità di posti nel ruolo, secondo l'ordine di graduatoria; trattamento economico spettante al primo dirigente, se non già percepito, subordinatamente al compimento di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi.

2. All'articolo 4, primo comma, lettera *d*), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, le parole «all'ottava» sono sostituite dalle seguenti: «alla quarta».

Art. 6.

(Personale direttivo già titolato SFPt)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già in possesso del titolo SFPt o lo consegua entro il corrente anno, viene iscritto, a domanda da presentarsi, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla suddetta data o trenta giorni dalla data del conseguimento, nella graduatoria istituita all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti, nei posti immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli per cui sono stati banditi concorsi.

2. Trascorsi i termini indicati dal presente articolo, il personale che non presenti la domanda è considerato rinunciatario ed i posti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria del personale che risulta iscritto in essa, per il quale rimangono valide le norme indicate all'articolo 5, comma 1, lettera *e*).

3. Al personale rinunciatario deve comunque essere garantita la possibilità di accedere, a richiesta, alla nomina di responsabile degli uffici periferici dell'amministrazione forestale, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ordine d'iscrizione nella graduatoria avviene con riferimento all'anno di frequenza del corso di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), a parità di anno secondo l'ordine di ruolo.

5. La graduatoria degli idonei alla nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti inizia con il personale di cui al presente articolo e prosegue annualmente con il successivo personale avente diritto, sempre con riferimento all'anno di frequenza del corso.

6. L'ordine di graduatoria del personale non può essere mutato in nessun caso ed il conferimento delle nomine alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti non può in nessun caso prescindere da esso.

Art. 7.

(Copertura dell'onere finanziario)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in ragione di lire 900 milioni per il biennio 1997-1998.

2. Al predetto onere si provvede quanto a lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli della categoria IV, con esclusione delle spese obbligatorie, della rubrica 7, tabella 13, del bilancio di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno 1997; quanto a lire 500 milioni mediante pari riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero del tesoro, per l'anno 1998.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DEI DIRETTIVI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Direttivo di 1 ^a qualifica	}	259
Direttivo di 2 ^a qualifica		

Direttivo di 3 ^a qualifica	}	558
Direttivo di 4 ^a qualifica		

Tabella di equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e quelle degli appartenenti alla Polizia di Stato

CORPO FORESTALE DELLO STATO

POLIZIA DI STATO

Direttivo di 1 ^a qualifica	Commissario 1 ^a qualifica	(vice commissario)
Direttivo di 2 ^a qualifica	Commissario 2 ^a qualifica	(commissario)
Direttivo di 3 ^a qualifica	Commissario 3 ^a qualifica	(commissario capo)
Direttivo di 4 ^a qualifica	Commissario 4 ^a qualifica	(vice questore aggiunto)
Primo dirigente	Primo dirigente	
Dirigente superiore	Dirigente superiore	
Dirigente generale	Dirigente generale	